

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

30.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		Bianchini Giovanni .....	7
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3	Bortolami Benito Mario, <i>Relatore</i> .....	3, 4
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	4, 5, 6, 7
Ferrari Marte ed altri: Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali (942); Casati ed altri: Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali (1541) .....	3	Prandini Onelio .....	4, 7
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 6, 7	<b>Votazione nominale:</b>	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	23

## X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<b>Votazione nominale:</b>	
Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri; Righi ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (808-971-1209-1363-1583-1654-B) .....	8	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	23
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 23	<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Breda Roberta .....	22	Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate da eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185) .....	23
Donazzon Renato .....	11, 13, 22	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> ..	23, 24, 30, 31, 32
Orsenigo Dante Oreste, <i>Relatore</i> .....	8, 10, 13, 14, 15, 19, 20	Rebulla Luciano, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> .....	30, 31, 32
Perrone Antonino .....	14	Scalia Massimo .....	30
Righi Luciano .....	21	<b>Votazione nominale:</b>	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	32

**La seduta comincia alle 10,45.**

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Balzamo, Borghini, Capacci, Caprili, Casini Pier Ferdinando, Cherchi, Napoli, Piredda, Pumilia, Quercini, Rojch e Sangalli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Tiraboschi, Trabacchini, Orciari, Capecchi, Lusetti, Felissari, Rinaldi, Ricci, Perrone, Angeloni, Bertoli e Rivera.

**Discussione delle proposte di legge Ferrari Marte ed altri: Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali (942); Casati ed altri: Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali (1541).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Fincato, Diglio, Artioli, Barbalace, Cresco, Zavettieri, Mundo, Fian-drotti, Savino e D'Addario: « Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali »; Casati, Aiardi, Azzaro, Bertoli, Borri, Crescenzi, Drago, Ferrarini, Nicotra, Piermartini, Sangalli, Serrentino, Sospiri, Tancredi e Duce: « Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali ».

L'onorevole Bortolami ha facoltà di svolgere la relazione.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 6 aprile scorso la nostra Commissione pervenne all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno. Sulla base dell'ampio consenso dei gruppi politici su quel testo, fu richiesto il trasferimento in sede legislativa, che è stato deliberato il 21 novembre scorso.

Ricordo, inoltre, che, il 15 novembre 1989, la Commissione giustizia ha espresso sul testo unificato parere favorevole con un'osservazione, secondo la quale la nostra Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare il requisito previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 per l'iscrizione all'albo dei periti industriali, che nella sua indeterminatezza può dar luogo ad applicazioni discriminanti e che — sempre secondo la Commissione giustizia — dovrebbe essere ancorato a parametri più precisi. È noto che si fa riferimento al requisito della « ineccepibile condotta morale », che effettivamente, valutato in termini critici, potrebbe suscitare qualche perplessità. Si può, quindi, concordare con il parere della Commissione giustizia, ma occorre sottolineare che con esso si lasciano probabilmente aperti spazi di intervento e che l'ordine nella sua autonomia dovrebbe poter valutare sotto il profilo della professionalità complessiva se tutti i requisiti per accedere all'albo siano confacenti a quelli generali. Pertanto, se dovessimo accettare l'osservazione avanzata dalla II Commissione, rischieremmo di inficiare la logica della disciplina prevista dall'articolo 2 dal punto di vista della generalità dei requisiti richiesti.

Desidero preannunciare, infine, la presentazione di alcuni emendamenti recanti modificazioni meramente formali: la sostituzione delle parole « di diploma » con « relativa al diploma » alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 2; la sostituzione delle parole « relative alla propria specializzazione di diploma » con « della specializzazione relativa al diploma » alla lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 2; la sostituzione del comma 4 dello stesso articolo con una diversa formulazione che preveda che: « Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ».

Mi auguro che i colleghi accolgano favorevolmente le citate proposte di modifica affinché il testo al nostro esame, al quale è rivolta l'attenzione della categoria interessata, possa essere approvato rapidamente.

**PRESIDENTE.** Vorrei chiedere al relatore se con la formulazione « prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119 » recata dal terzo comma dell'articolo 3, si intenda fare riferimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge o a quella della legge di conversione dello stesso.

**BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore.** In quel comma si fa riferimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge citato.

**PRESIDENTE.** Allora è bene che questa indicazione rimanga a verbale ai fini di un'interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 3 o per una eventuale puntualizzazione in sede di coordinamento formale.

**GUGLIELMO CASTAGNETTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Concordo con le valutazioni espresse dal relatore.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ONELIO PRANDINI.** Desidero esprimere a nome del gruppo comunista l'apprezzamento per il testo unificato in discussione, sia per quanto riguarda il mantenimento dell'attuale formulazione della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 (pur comprendendo le osservazioni avanzate dalla Commissione giustizia), sia relativamente all'introduzione delle modifiche migliorative sotto il profilo formale proposte dal relatore.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore.** Rinuncio ad intervenire in sede di replica.

**GUGLIELMO CASTAGNETTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Anche il Governo rinuncia alla replica.

**PRESIDENTE.** Propongo di assumere quale testo base per la discussione il testo unificato elaborato in sede referente dal relatore.

Pongo in votazione tale proposta.  
(È approvata).

Avverto che la II Commissione giustizia ha espresso nella seduta del 15 novembre 1989 parere favorevole con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il requisito previsto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 per l'iscrizione all'albo dei periti industriali, che nella sua indeterminatezza può dare luogo ad applicazioni discriminanti, ancorandolo a parametri più precisi.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenciati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo raccomanda l'approvazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 cui non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di ineccepibile condotta morale;

d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;

e) essere in possesso del diploma di perito industriale;

f) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei successivi requisiti:

a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale tecnico, con mansioni proprie della specializzazione di diploma;

b) abbiano frequentato un'apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore di specializzazione del diploma;

c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, con mansioni proprie della specializzazione di diploma;

d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali relative alla propria specializzazione di diploma.

4. I periodi di pratica e prestazione d'opera di cui alle lettere c) e d) del comma precedente devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro equipollente professionista nel pertinente campo di specializzazione del praticante o affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

5. Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi

professionali dei periti industriali, saranno disciplinati dalle direttive che il consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 2, comma 3, lettera a) sostituire le parole:* di diploma con le seguenti: relativa al diploma.

2. 1.

*All'articolo 2, comma 3, lettera b) sostituire le parole:* del diploma con le seguenti: relativa al diploma.

2. 2.

*All'articolo 2, comma 3, lettera c) sostituire le parole:* e successive modificazioni con mansioni proprie della specializzazione di diploma con le seguenti: con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma.

2. 3.

*All'articolo 2, comma 3, lettera d) sostituire le parole:* relative alla propria specializzazione di diploma con le seguenti: della specializzazione relativa al diploma.

2. 4.

*All'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

2. 5.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.3, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.4, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.5, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo raccomanda l'approvazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do quindi lettura del successivo articolo:

#### ART. 3.

1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professio-

nali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Hanno titolo all'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che hanno conseguito l'abilitazione professionale all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo raccomanda l'approvazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 cui non sono stati proposti emendamenti.

*(È approvato).*

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali ».

Lo pongo in votazione.  
*(È approvato).*

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ONELIO PRANDINI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista sul progetto di legge concernente l'ordinamento professionale dei periti industriali.

Il testo che ci avviamo ad approvare ha raccolto i suggerimenti dei vari gruppi politici ed è certamente migliore rispetto a quello inizialmente predisposto. Esso corrisponde alle attese della categoria, avviando a sanatoria una serie di problemi:

viene garantita una maggiore certezza all'intera professionalità e viene aperta ai giovani professionisti la possibilità di effettuare un periodo di praticantato. Sotto quest'ultimo profilo, positivamente, il provvedimento ricorre all'utilizzazione del contratto di formazione e lavoro.

Nonostante la nostra soddisfazione, desidero sottolineare come restino comunque aperte alcune importanti questioni. In primo luogo è necessario un adeguamento alle normative CEE sulle professioni sotto il profilo dell'equipollenza dei titoli. Attualmente il diploma di perito industriale conseguito in una scuola italiana non ha valore negli altri paesi della Comunità, mentre la stessa cosa non avviene per i diplomi conseguiti negli altri paesi, che sono a tutti gli effetti riconosciuti in Italia. Inoltre, è necessaria l'approvazione del progetto di legge sugli impianti tecnici.

Con queste due iniziative verrebbe a completamento un quadro legislativo che aprirebbe nuove prospettive professionali per la categoria, rispondendo nel contempo alla pressante domanda di personale competente da parte delle imprese italiane.

GIOVANNI BIANCHINI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sul testo unificato al nostro esame. Si tratta di un provvedimento molto importante per la categoria e per tutti coloro che beneficerebbero dell'accresciuta professionalità dei periti industriali.

Come ricordava il collega Prandini, auspichiamo che venga al più presto approvato il provvedimento sugli impianti tecnici e che venga recepita la direttiva comunitaria, affinché il diploma di perito industriale sia riconosciuto all'interno della Comunità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare avverto che il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio palese mediante appello nominale al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

**Seguito della discussione della proposta di legge Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri e Righi ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato, con l'unificazione delle proposte di legge senatori Petrara ed altri ed Aliverti ed altri) (808-971-1209-1363-1583-1654-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri e Righi ed altri: « Disciplina dell'attività di estetista », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 16 marzo 1989 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato, con l'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Petrara ed altri ed Aliverti ed altri, nella seduta del 27 aprile 1989.

Ricordo che nella seduta del 28 settembre scorso si era conclusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla X Commissione permanente del Senato ed erano stati presentati alcuni emendamenti.

Comunico che, in data 8 novembre 1989, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge approvata dal Senato, nonché sull'emendamento Orsenigo ed altri 1.10. Ha, invece, espresso parere contrario sugli emendamenti Orsenigo ed altri 3.1 e 8.1, ritenendo preferibile mantenere il testo del Senato; ed ha altresì espresso parere contrario sull'emendamento Orsenigo ed altri 5.1, rilevando che « la formulazione appare viziata da indeterminatezza quanto alla individuazione dei destinatari della norma, salvo che il testo dell'emendamento medesimo non venga formulato in modo da ovviare a detto vizio ».

Do la parola al relatore per la replica.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Chiedo ai colleghi di prestare molta attenzione a questo provvedimento molto atteso ed importante, in merito al quale in questi giorni i quotidiani hanno riportato commenti piuttosto pesanti.

Come i colleghi sanno, la Commissione affari costituzionali ha formulato il proprio parere su una serie di emendamenti — dei quali sono primo firmatario — presentati nella seduta del 28 settembre scorso. In sintesi, la I Commissione si è pronunciata favorevolmente sul complesso della proposta di legge e sul mio emendamento 10.1, mentre si è dichiarata contraria ai miei emendamenti 3.1, 5.1 e 8.1. Prendiamo atto delle osservazioni della I Commissione e ribadiamo la nostra volontà di giungere velocemente all'approvazione definitiva del testo in discussione, dando la possibilità alla categoria di esercitare la propria professione con serietà e serenità. Faccio quindi presente con riferimento all'emendamento 3.1 che la I Commissione ha espresso parere contrario, affermando, peraltro, senza specificare alcuna motivazione, di ritenere preferibile il testo del Senato. A tale riguardo, accogliendo il parere della I Commissione, reputo necessario ritirare l'emendamento. Tuttavia, confortato anche dalle valutazioni espresse dalle categorie interessate, al fine di consentire sul piano della corretta applicazione della nuova disciplina una interpretazione chiara in merito alla configurazione di « studio medico specializzato » ed alla determinazione del ramo di specializzazione, ritengo vada evidenziato che il riferimento da adottarsi deve necessariamente attenersi alla specializzazione in dermatologia ed altre connesse. Tale precisazione risulta orientata a consentire ai soli studi medici specializzati in rami attinenti al settore, di contribuire alla formazione ed alla qualificazione professionale dell'estetista.

Resta, comunque, da precisare che sul piano strettamente tecnico, la formulazione della lettera *b*), del comma 1, deve intendersi integrata con l'inciso « o lo studio medico specializzato » dopo le parole « presso l'impresa di estetista » in



modo che la formulazione stessa risulti coerente e funzionale con quanto previsto complessivamente nel testo della lettera *b)* in conformità allo spirito della modifica apportata dal Senato.

Tenuto conto del parere della I Commissione la quale ha rilevato che la formulazione dell'emendamento 5.1 appare viziata da indeterminatezza quanto alla individuazione dei destinatari della norma, accolgo favorevolmente l'invito ad ovviare al vizio proponendo una dizione che indichi che le disposizioni ed i regolamenti di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese ed agli studi medici specializzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, che esercitano l'attività di estetista. Tale formulazione, che recepisce l'indicazione della Commissione Affari costituzionali, consente di individuare correttamente e senza indeterminatezza tutti i soggetti destinatari che saranno tenuti ad ottemperare alle norme, alle disposizioni ed ai regolamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 5.

Riguardo infine al testo della norma transitoria nella quale sono stati espressamente citati i « dipendenti di studi medici specializzati » ritengo opportuno fare riferimento alle considerazioni già rappresentate in merito all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* le quali risultano rivolte a precisare i rami di specializzazione utili a contribuire alla qualificazione dell'estetista. Tali valutazioni risultano idonee al fine di consentire una interpretazione certa anche della norma transitoria.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla X Commissione permanente del Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

**ART. 3.**

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, me-

dante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

*a)* di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

*b)* oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato, presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

*c)* oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa, qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera *b)*. Il periodo di attività di cui alla presente lettera *c)* deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera *b)*.

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 8.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato.

**ART. 3.**

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, me-

dian­te il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

Ricordo che gli onorevoli Orsenigo, Cellini e Donazzon hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: presso uno studio medico specializzato.

3. 1.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Oltre a questo emendamento, desidero richiamare incidentalmente gli altri emendamenti presentati e con il primo connessi: uno riferito all'articolo 5, volto a precisare l'ambito di operatività delle disposizioni e dei regolamenti indicati al comma 1 del medesimo articolo; uno riferito all'articolo 8, volto ad estendere la disciplina di carattere transitorio anche ai dipendenti di studi medici specializzati ed uno riferito all'articolo 10 col quale si propone di sostituire le parole « di concerto con » con la parola « sentito » e la parola « aggiornato » con la parola « integrato ». Ciò al fine di migliorare, da un lato, il coordinamento tra il ministro dell'industria e quello della sanità e, dall'altro, la definizione delle possibilità di modificazione dell'elenco allegato alla legge.

PRESIDENTE. Desidero far presente al relatore che la sostituzione della parola « aggiornato » con la parola « integrato » impedirebbe, in pratica, la cancellazione di alcuni degli strumenti indicati nell'elenco allegato alla legge: vi sarebbe sostanzialmente solo la possibilità di aggiungerne altri. In altre parole se dovesse accertarsi che un determinato apparecchio per uso estetico è nocivo per l'utente, ci troveremmo nell'impossibilità di cancellarlo dall'elenco. L'aggiornamento, invece, consente entrambe le possibilità, ferma restando la necessità di motivare l'eventuale cancellazione di un apparecchio.

Mi sembra che l'emendamento riferito all'articolo 10 sia limitativo e crei un inutile appesantimento, in quanto, se fosse approvato, per procedere — come dicevo — ad una cancellazione sarebbe necessaria una legge apposita.

Per quanto riguarda la sostituzione delle parole « di concerto con » con la parola « sentito », ricordo che in merito vi fu una lunga discussione nella quale prevalse la tesi tendente a rafforzare la tutela dell'utente, affidando al dicastero della sanità un ruolo attivo.

In riferimento all'articolo 8, al comma 1, lettera a), si parla di « mestieri affini » e, al comma 3, sono citati i « dipendenti

delle imprese indicate nel comma 1 che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge ». In proposito desidero sottolineare che ai fini del contenuto professionale è indifferente che il lavoro sia stato svolto in un'impresa artigiana o in uno studio medico.

Per conseguire la qualifica vi sono due strade obbligate: la formazione professionale derivante da un certo numero di ore lavorative o la procedura dell'apprendistato. Ritenere rilevante il luogo nel quale viene esercitata l'attività mi sembra costituisca un eccesso.

In altre parole, ritengo che chi negli ultimi cinque anni ha svolto l'attività di barbiere, indipendentemente dal luogo in cui ha lavorato, possa avvalersi della norma transitoria in esame. I nostri obiettivi sono la tutela della professionalità e la garanzia del consumatore: se la professionalità è stata espressa, in qualunque luogo, il risultato che ne consegue è la qualifica. Mi sembra che sia stato dato troppo significato al discorso riferito agli studi medici specializzati.

L'articolo 3 del provvedimento al nostro esame stabilisce che la qualificazione professionale si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame preceduto da un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista. Se tale attività lavorativa viene svolta presso un'impresa artigiana o presso uno studio medico specializzato è indifferente ai fini del conseguimento della qualifica.

Unica alternativa a tale procedura è indicata nella lettera a) dell'articolo 3, dove si parla di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue.

In ordine all'emendamento riferito all'articolo 5, desidero precisare che potrebbe apparire non necessario individuare un ambito di riferimento dei regolamenti, che è connesso allo stesso contenuto della legge.

Il rischio di una eccessiva sanitarizzazione di quest'attività è reale, ma non dipende dalle norme che stiamo approvando. Infatti, o l'attività di estetista si eleva in direzione della chirurgia estetica e di trattamenti propri del campo sanitario o, viceversa, nessuno potrà svolgere senza rischio le mansioni specifiche previste in questa legge. In una fase iniziale le organizzazioni dei lavoratori e degli artigiani dovranno essere molto attente a perseguire e denunciare eventuali attività svolte illecitamente in sedi improprie. A tale proposito, ricordo che nelle stesse condizioni si è trovata la categoria dei mediatori, quando, nel periodo di prima applicazione della disciplina di settore, i suoi membri sono stati costretti a denunciare tempestivamente all'autorità giudiziaria ogni forma di esercizio non consentito di attività; tra l'altro, se non sbaglio, siamo ancora in attesa del regolamento d'attuazione e vorrei sollecitare il Governo a dar seguito a questo adempimento: lo stesso Parlamento dovrebbe però dimostrare una maggiore capacità di indirizzo e controllo nei confronti dell'esecutivo.

In sostanza, vorrei formulare un pressante invito al relatore ed all'onorevole Donazzon al fine di abbandonare un'impostazione eccessivamente rigida per far prevalere, al di là della sottile definizione dei contorni di alcune norme che, a parere del presidente, sono già sufficientemente precise, l'esigenza di giungere alla tempestiva approvazione di una legge attesa da tanto tempo.

RENATO DONAZZON. Ringrazio il presidente per il suo intervento, ma devo constatare che è sorprendente il modo in cui egli tratta argomenti tanto delicati.

Innanzitutto, una critica come quella testé avanzata doveva essere formulata nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, nell'ambito della quale abbiamo svolto un lavoro lungo e sofferto di mediazione. Successivamente, in Senato sono stati sollevati nuovi problemi, come quelli riguardanti il settore parasanitario.

In secondo luogo occorre distinguere fra gli strumenti impiegati per svolgere l'attività di estetista, che, in quanto tali, agiscono soltanto superficialmente e non intaccano il corpo umano, e quelli, riguardanti le attività elettromedicali, che hanno funzioni completamente diverse anche in rapporto al medico ed al paziente. Pertanto vorrei chiarire al presidente che le attività paramediche e quelle relative alla professione di estetista si configurano in maniera completamente diversa anche per quanto riguarda gli strumenti di cui si fa uso.

La distinzione fra ministro dell'industria e ministro della sanità dunque, non è di poco conto: noi vogliamo che il settore sia vigilato dal ministro dell'industria proprio perché le attività di cui trattiamo non devono avere alcuna affinità con il versante sanitario. Poiché il presidente, con una forzatura, sostiene che in presenza di determinate condizioni un intervento su un apparecchio già operante potrebbe essere adottato soltanto con legge, rispondo che attualmente coloro che esercitano attività di estetista adoperano strumenti regolarmente omologati e che in questa sede dobbiamo soltanto precisare una serie di competenze. Con riferimento all'emendamento 3.1 sul quale la I Commissione ha espresso parere contrario, affermando, peraltro, senza specificare alcuna motivazione, di ritenere preferibile il testo del Senato, si può accogliere tale parere e ritirare l'emendamento. Tuttavia, confortato anche dalle valutazioni espresse dalle categorie interessate, al fine di consentire sul piano della corretta applicazione della nuova disciplina una interpretazione chiara in merito alla configurazione di « studio medico specializzato » ed alla determinazione del ramo di specializzazione, ritengo vada evidenziato che il riferimento da adottarsi deve necessariamente attere alla specializzazione in dermatologia ed altre connesse. Tale precisazione risulta orientata a consentire ai soli studi medici specializzati in rami attinenti al settore, di contribuire alla formazione ed alla qualificazione professionale dell'estetista.

Resta, comunque, da precisare che sul piano strettamente tecnico, la formulazione della lettera *b*), del comma 1, deve intendersi integrata con l'inciso « o lo studio medico specializzato » dopo le parole « presso l'impresa di estetista » in modo che la formulazione stessa risulti coerente e funzionale con quanto previsto complessivamente nel testo della lettera *b*) in conformità allo spirito della modifica apportata dal Senato.

Tenuto conto del parere della I Commissione la quale ha rilevato che la formulazione dell'emendamento 5.1 appare viziata da indeterminatezza quanto alla individuazione dei destinatari della norma, si può ovviare al vizio proponendo una dizione che indichi che le disposizioni ed i regolamenti di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese ed agli studi medici specializzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che esercitano l'attività di estetista. Tale formulazione, che recepisce l'indicazione della Commissione Affari costituzionali, consente di individuare correttamente e senza indeterminatezza tutti i soggetti destinatari che saranno tenuti ad ottemperare alle norme, alle disposizioni ed ai regolamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 5.

Riguardo infine al testo della norma transitoria nella quale sono stati espressamente citati i « dipendenti di studi medici specializzati » è forse più opportuno fare riferimento alle considerazioni già rappresentate in merito all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) le quali risultano rivolte a precisare i rami di specializzazione utili a contribuire alla qualificazione dell'estetista. Tali valutazioni risultano idonee al fine di consentire una interpretazione certa anche della norma transitoria.

**PRESIDENTE.** Ma con riferimento alla questione delle apparecchiature indicate nell'elenco, se, per esempio, il Consiglio superiore della sanità stabilisse, dopo un certo periodo di osservazione, che le lampade abbronzanti risultano pericolose, non occorrerebbe forse approvare una legge per vietarne l'uso ?

RENATO DONAZZON. Come si può leggere sui giornali, accade infatti spesso che farmaci o strumenti di largo uso risultino dannosi all'utente.

PRESIDENTE. Sto parlando, in particolare, di un'ipotesi di competenza del Consiglio superiore della sanità ...

RENATO DONAZZON. Quando quest'organo dovesse stabilire, ad esempio, che una certa lampada è nociva poiché provoca tumori della pelle o che l'aspirina può causare l'ulcera, i responsabili competenti sarebbero invitati a provvedere per vietare l'utilizzo e la commercializzazione di simili strumenti o farmaci. In tal caso, come accade sempre, il Governo adotterebbe con atto amministrativo un provvedimento conseguente, per stabilire in maniera chiara — questo non sempre si verifica — ed esplicita che a partire da un certo giorno l'uso o il consumo di determinati strumenti o farmaci non è più consentito. Quindi, il problema si risolverebbe semplicemente con un atto amministrativo.

PRESIDENTE. Lei ritiene esaustiva la sostituzione del termine « aggiornato » con la parola « integrato »; quindi, propone di modificare un testo e poi, alla luce delle mie considerazioni, sostiene che i problemi possono essere superati con un atto amministrativo. Ma cosa significa questo?

RENATO DONAZZON. Signor presidente, ho voluto fare una riflessione ad alta voce sulle cose che lei ha detto. Comunque, se lei suggerisse di « fare di necessità virtù » la stessa cosa potrei fare io.

Mi sembra necessario stabilire con chiarezza i ruoli delle imprese di estetista e degli studi medici specializzati. Il percorso formativo delle persone che saranno titolari di azienda e che svolgeranno in prima persona e sotto ogni profilo, anche legale, l'attività di estetista deve essere uguale per tutti. L'attività di apprendi-

stato, i corsi di formazione, le trecento ore non servono a nulla; ma nel momento in cui le inseriamo in un testo legislativo sono importanti: la persona che proviene da uno studio medico e apre un laboratorio deve fare l'estetista e non altre cose e deve seguire le norme legislative.

PRESIDENTE. Dobbiamo tuttavia chiederci se vi è l'intenzione di approvare il provvedimento.

RENATO DONAZZON. Questo non è in discussione. Mi associo tuttavia alle considerazioni ed alle perplessità espresse dal relatore in relazione alla necessità di rendere chiare ed univoche le disposizioni degli articoli 3, 5, 8 e 10.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Vorrei capire se i corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica, previsti alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 debbano essere seguiti sia da chi ha prestato attività lavorativa presso un'impresa di estetista, sia da chi ha prestato attività lavorativa presso uno studio medico specializzato.

PRESIDENTE. L'apprendistato deve aver luogo in un'impresa artigiana; alla fine di questo periodo l'apprendista consegue una qualifica. In seguito deve svolgere attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, seguita da appositi corsi regionali di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista. Che l'attività qualificata venga svolta presso un'impresa artigiana o presso uno studio medico specializzato non determina differenze ai fini della frequenza del corso di trecento ore.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Non mi sembra che tale interpretazione sia molto chiara.

PRESIDENTE. Si è voluto salvaguardare il significato dell'apprendistato come strumento per l'acquisizione della qua-

lifica. Unica alternativa è il corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue.

Dopo aver conseguito la qualifica, per poter esercitare un'attività autonoma, è necessario seguire un corso di formazione per poter integrare le cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa artigiana o lo studio medico, con elementi di conoscenza teorica.

In questo momento stiamo fornendo un'interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3; quindi, qualunque interpretazione difforme da quella intervenuta come chiarimento in questa Commissione sarà contro lo spirito ed i contenuti del provvedimento che stiamo per approvare.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*.  
Accolgo l'interpretazione fornita dal presidente ed invito i colleghi a procedere all'approvazione del testo trasmessoci dal Senato. Pertanto, ritiro l'emendamento 3.1.

ANTONINO PERRONE. Convengo con quanto affermato dal presidente, ma mi rendo conto che, come hanno detto i colleghi Orsenigo e Donazzon, siamo in presenza di alcune incongruenze che vanno fatte rilevare.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'articolo 3, il riferimento ai corsi regionali di almeno 300 ore di formazione teorica tende a confondere le idee e va interpretato nel senso indicato dall'onorevole Orsenigo, altrimenti si potrebbe intendere quella disposizione come un'integrazione del processo di formazione.

Lo stesso si può dire, incidentalmente, in relazione al problema della sostituzione all'articolo 10, comma 1, della parola « aggiornato » con il termine « integrato ».

Siamo di fronte a possibili interpretazioni diverse per quanto concerne le parole « aggiornato » o « integrato » all'interno dell'articolo 10: nel primo caso, la norma dovrebbe prescrivere la possibilità da parte del ministro di modificare

l'elenco degli apparecchi elettromeccanici con un proprio decreto; nella seconda ipotesi, prevarrebbe l'accezione di « aggiungere ».

Ebbene, la disposizione mi lascia perplesso soprattutto dopo il *blitz* operato nella giornata di ieri dal ministro della sanità nei confronti di diversi istituti di estetista con l'apposizione di sigilli. Questa decisione mi è apparsa come una contrapposizione al Parlamento.

Il ministro della sanità avrebbe dovuto sapere che esiste una norma già approvata dai due rami del Parlamento, che, quindi, non è più modificabile. Non ci venga a dire che aveva mandato una lettera al presidente della Commissione attività produttive, perché egli non può allacciare rapporti privati con il presidente di una Commissione, ma deve confrontarsi con i rappresentanti del Parlamento nel suo complesso!

Ciò premesso, ritengo si debba giungere ad una approvazione sollecitata del provvedimento al nostro esame; in questo senso, il presidente ha fatto bene a puntualizzare passo per passo quali siano le interpretazioni da adottarsi per le singole materie che stiamo discutendo. Pertanto, mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

#### ART. 5.

1. Le regioni, in conformità ai principi previsti dalla presente legge, emanano norme di programmazione dell'attività di estetista al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.

2. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo 6, disciplinano con propri regolamenti l'attività di estetista.

3. I regolamenti comunali devono prevedere:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli stessi addetti presenti nelle aziende;

c) il rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed a quelli previsti dalla lettera d);

d) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista e le norme sanitarie per gli addetti.

4. La disciplina del regolamento comunale si applica tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 5.

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

Ricordo che gli onorevoli Orsenigo, Donazzon e Cellini hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: 2-bis. Le disposi-

zioni ed i regolamenti di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese ed agli istituti di bellezza comunque denominati che esercitano l'attività di estetista.

5. 1.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 5.1. Rinuncio, inoltre, alla presentazione di una nuova formulazione dello stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

#### ART. 6.

1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 5 sono redatti o modificati previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da tre rappresentanti delle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e dall'autorità sanitaria territorialmente competente.

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino s'intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

#### ART. 7.

1. L'autorizzazione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 è rilasciata dal sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 6, con provvedimento di cui è data comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dalla

data di presentazione della domanda. La domanda si intende accolta nel caso di mancata comunicazione.

2. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuta l'autorizzazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino s'intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

#### ART. 8.

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 10.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;

c) nozioni di chimica e di dermatologia;

d) massaggio estetico del corpo;

e) estetica, trucco e visagismo;

f) apparecchi elettromeccanici;

g) nozioni di psicologia;

h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

a) un componente designato dalla regione;

b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;

f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi



dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 6 e 7, è diventato articolo 6:

ART. 6.

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;

h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

a) un componente designato dalla regione;

b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;

f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 9 non è stato modificato e, in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 6 e 7, è diventato articolo 7.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1 che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 6 e 7 è diventato articolo 8:

ART. 8.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in

possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Ricordo che gli onorevoli Orsenigo, Cellini e Donazzon hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 8, comma 3, sopprimere le parole: nonché dai dipendenti di studi medici specializzati.*

8. 1.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*.  
Ritiro l'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dal Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 11 non è stato modificato e, in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 6 e 7, è diventato articolo 9.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

#### ART. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, te-

nuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 8, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al precedente comma 1, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 6 e 7, è diventato articolo 10:

#### ART. 10.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6,

comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Ricordo che gli onorevoli Orsenigo, Donazzon e Cellini hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 10, comma 1, sostituire la parola: di concerto con la seguente: sentito e la parola: aggiornato con la seguente: integrato.*

10. 1.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*.  
Ritiro l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dal Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

#### ART. 13.

1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività, purché richiedano l'autorizzazione di cui alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo 5.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione

dei precedenti articoli 6 e 7, è diventato articolo 11:

ART. 11.

1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dal Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 14 non è stato modificato e, in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 6 e 7, è diventato articolo 12.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 ed 8 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione

dei precedenti articoli 6 e 7, è diventato articolo 13:

ART. 13.

1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato dal Senato.

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUCIANO RIGHI. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere a nome del gruppo della democrazia cristiana la viva soddisfazione per il completamento di un lavoro, iniziato nel corso della IX legislatura, su un provvedimento per il quale sono stato prima firmatario e poi relatore. Per la verità, non siamo pienamente soddisfatti dal testo approvato dal Senato, ma, chiariti attraverso gli interventi del presidente, del relatore e dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione i termini ed i limiti di una serie di problemi, crediamo sia opportuno procedere alla sua approvazione al fine di rispondere alle esigenze di un settore tanto importante.

Si tratta del primo comparto che viene regolamentato sulla base dell'articolo 2 della legge-quadro sull'artigianato e ciò rappresenta un contributo notevole, anche nei confronti dell'opinione pubblica, in direzione di un'organizzazione moderna della società, soprattutto per quanto riguarda una serie di attività che acquistano rilevanza e comportano responsabilità nei confronti di terzi. Altre categorie che stanno attendendo questo

tipo di regolamentazione, al fine di garantire il proprio livello di professionalità ed il rapporto con l'utenza, riceveranno dal nostro lavoro un segnale molto significativo. In sostanza, ci avviciniamo al 1992 dotati di una serie di strumenti (su alcuni dei quali si sta discutendo in Parlamento) che tendono a qualificare tutto il sistema professionale.

Un altro aspetto importante del provvedimento in esame è che esso costituisce un valido strumento di lotta contro l'abusivismo, che, purtroppo, è molto diffuso in alcune zone del nostro paese.

Comunque, alcune questioni rimangono parzialmente irrisolte.

Desidero ricordare ai colleghi le recenti azioni improvvise che hanno rimesso in moto atteggiamenti vessatori nei confronti degli estetisti, da parte del Governo, ed in particolare del ministro della sanità, pur sapendo questi che era all'esame del Parlamento un provvedimento concernente l'attività di estetista.

Non dico questo per salvaguardare chi non rispetta le regole, ma per consentire a chi le rispetta di adeguarsi alla nuova normativa.

Anche considerando i ritardi di cui è colpevole il Parlamento, ritengo di dover stigmatizzare l'atteggiamento del ministro della sanità che ha infierito su alcune categorie per questioni che possiamo considerare marginali rispetto a ben più importanti evasioni di legge.

Fatte queste premesse, annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, sicuri che il provvedimento in esame, nel suo complesso, sarà di grande utilità per la categoria interessata e per l'utenza.

RENATO DONAZZON. Desidero esprimere la mia preoccupazione su alcune questioni che riguardano il provvedimento che stiamo per approvare, che tuttavia ha il pregio di chiudere una questione che ormai da troppo tempo produce diversità di interpretazione.

La conclusione dell'*iter* del provvedimento è ancora più urgente dopo il *blitz* del ministro della sanità, che invece di

occuparsi della sua materia interviene sulla scorta di una specie di « licenza a distruggere » conferitagli dalla democrazia cristiana, che spero si ravveda al più presto. Non è più possibile governare settori delicati ed importanti con i *blitz* del ministro della sanità, che continua ad accumulare brutte figure, tant'è vero che sui quotidiani di oggi si può rilevare che i suoi interventi hanno prodotto effetti opposti a quelli voluti.

Nella proposta di legge in esame sono state introdotte disposizioni che nulla hanno a che vedere con l'attività di estetista. In altre parole il provvedimento rischia di diventare una sorta di legge per gli studi medici e per i profumieri, mentre invece avrebbe dovuto disciplinare l'attività di estetista, modificando una normativa poco chiara, senza stravolgere la natura della professione collegandola con attività mediche e paramediche.

Per queste ragioni vi è il rischio di creare una confusione che potrebbe avere effetti degenerativi in un settore delicato ed importante, considerato che è in continuo aumento il numero delle persone che si rivolgono agli estetisti. Per sottolineare l'importanza economica del settore ricordo che esistono ben quarantamila imprese, prevalentemente a conduzione femminile.

Credo che dovremmo essere particolarmente rigidi e, se necessario, intervenire, correggendo legislativamente eventuali norme che dovessero risultare poco chiare o addirittura provocare danni. In particolare, mi riferisco ai regolamenti che devono uniformarsi al provvedimento in esame, correttamente interpretato. In proposito desidero sottolineare l'importanza della dichiarazione interpretativa fatta dal presidente in riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.

Con queste preoccupazioni, con queste riserve e con questo spirito, dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista sulla proposta di legge all'ordine del giorno.

ROBERTA BREDA. L'approvazione del provvedimento in esame è la conclusione obbligata del lungo dibattito svoltosi in-

torno alle questioni connesse all'attività di estetista. Peraltro il gruppo socialista ha avuto modo, in diverse occasioni, di stigmatizzare un tentativo che si è concretamente attuato nelle modifiche apportate dal Senato al testo approvato da questa Commissione. Mi riferisco, in particolare, all'individuazione di una sorta di medicalizzazione eccessiva dell'attività di estetista. Per i motivi che più volte abbiamo espresso, questo può essere considerato un aspetto non positivo del provvedimento.

Comunque, considerate l'urgenza e la necessità, più volte ribadite, di disciplinare un'attività emergente rispetto a cui l'utenza richiede un'offerta qualificata, dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento in esame, con l'auspicio che esso possa garantire e salvaguardare sia chi svolge l'attività di estetista, sia chi ne usufruisce.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che la votazione finale sulla proposta di legge avrà luogo al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, dopo la votazione finale del provvedimento in precedenza discusso.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico ».

Ricordo che nelle sedute del 15 e 16 novembre scorsi la Commissione aveva approvato in linea di principio alcuni emendamenti sui quali non tutte le Commissioni chiamate ad esprimere parere vincolante si sono pronunciate. Pertanto, la discussione riprenderà dopo la votazione finale sui progetti di legge in precedenza esaminati.

Rinvio quindi la seduta al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 13,40.**

**PRESIDENTE.** Procediamo ora alla votazione finale a scrutinio palese mediante appello nominale del testo unificato delle proposte di legge nn. 942 e 1541 e della proposta di legge n. 808-971-1209-1363-1583-1654-B.

#### **Votazioni nominali.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio palese mediante appello nominale sul testo unificato delle proposte di legge concernenti modifiche all'ordinamento dei periti industriali discusso nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Ferrari Marte ed altri (942); Casati ed altri (1541) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali »:

Presenti .....	30
Votanti .....	29
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	15
Hanno votato sì .....	29
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Alessi, Balestracci, Bertoli, Bianchini, Bortolami, Breda, Capecchi, Cavagna, Cellini, Corsi, Donazzon, Fiandrotti, Filippini, Giovanna, Luseti, Merloni, Minozzi, Orziari, Orsenigo, Perrone, Prandini, Provantini, Ricci, Righi, Rivera, Sanese, Strada, Trabacchini, Viscardi, Zavettieri.

*Si è astenuto:*

Scalia.

Indico la votazione a scrutinio palese mediante appello nominale sulla proposta di legge concernente l'attività di estetista discussa nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri; Righi ed altri: « Disciplina dell'attività di estetista » (Approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato, con l'unificazione delle proposte di legge senatori Petrara ed altri; Aliverti ed altri) (808-971-1209-1363-1583-1654-B):

Presenti .....	31
Votanti .....	30
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	16
Hanno votato sì .....	30
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Alessi, Balestracci, Bertoli, Bianchini, Bortolami, Breda, Capecchi, Cavagna, Cellini, Corsi, Donazzon, Farace, Fiandrotti, Filippini Giovanna, Lusetti, Merloni, Minozzi, Orciari, Orsenigo, Perrone, Prandini, Provantini, Ricci, Righi, Rivera, Sannese, Strada, Trabacchini, Viscardi, Zavettieri.

*Si è astenuto:*

Scalia.

Non essendo al momento pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti approvati in linea di principio riferiti al disegno di legge n. 4185, sospendo la seduta fino alle ore 15.

**La seduta sospesa alle 13,50, è ripresa alle 15,10.**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 4185.

Comunico che la I Commissione, in data odierna, ha espresso il seguente parere:

#### PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, con le seguenti condizioni riferite al nuovo testo del comma 8 dell'emendamento 1.23 del relatore:

a) che siano sostituite le parole: « cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, presenti nell'ambito regionale, e degli enti » con le parole: « cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato, competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti »;

b) che le parole: « nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali » siano collocate dopo le parole: « e si esprime »;

c) che dopo le parole: « apportando, ove occorrono, le opportune modifiche » siano inserite le parole: « ai progetti »;

d) che dopo le parole: « l'approvazione assunta all'unanimità » siano aggiunte le parole: « dei componenti la Conferenza »;

e) che le parole: « ai fini della conseguente erogazione, con provvedimento regionale » siano sostituite con le parole: « ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale »;

e con le seguenti osservazioni riferite all'emendamento 1.23 del relatore:

si sottolinea l'opportunità di precisare, nel nuovo testo del comma 8 dell'emendamento, il significato e la portata del termine « costieri » riferito ai comuni che debbono essere sentiti ai fini della predisposizione del programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche;



si fa presente inoltre, sempre in relazione al nuovo testo del comma 8, l'esigenza di chiarire che la valutazione di impatto ambientale ivi prevista deve essere riferita al programma medesimo;

si sottolinea l'esigenza di precisare, nel nuovo testo del comma 8, che per le opere di competenza dei singoli comuni la Conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato, come previsto nel provvedimento legislativo concernente i campionati mondiali di calcio (decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205), e, conseguentemente, di prevedere che sia la Conferenza, e non il Presidente della Giunta regionale, ad esaminare le domande e i relativi progetti presentati alle regioni;

si sottolinea infine l'esigenza in riferimento al comma 2 dell'emendamento, di sostituire il termine « imprese individuali » con il termine, giuridicamente più appropriato, « imprese personali ».

Comunico, inoltre, che la V Commissione, sempre in data odierna ha riesaminato il parere espresso nella sua precedente seduta del 4 dicembre 1989, pervenendo alla decisione di esprimere il seguente parere:

#### PARERE FAVOREVOLE

sul testo sostituito dall'articolo 1 a condizione che:

sia ripristinata la previsione di contributi in conto capitale al comma 1, in luogo di contributi in conto interessi e sia adeguata la restante normativa ovvero si preveda la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento;

#### PARERE CONTRARIO

all'articolo aggiuntivo 2. 02;

#### PARERE FAVOREVOLE

sul testo sostitutivo dell'articolo 3 anche nell'ipotesi di sostituire l'accantonamento « Aiuti all'armamento e cabotaggio », per lire 50.000 milioni, con l'aumento, per pari cifra, dell'utilizzo dell'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale », come richiesto dalla Commissione trasporti.

Comunico che l'VIII Commissione ambiente nella seduta del 22 novembre 1989 ha espresso il seguente parere:

#### PARERE CONTRARIO

all'articolo 2-bis;

#### PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, con la raccomandazione che venga riformulato nel modo seguente:

#### ART. 1.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi, di durata decennale, per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive, per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche, ivi comprese quelle al servizio della balneazione nonché per gli interventi di qualificazione e di tutela ambientale che vengano completate entro il 31 maggio 1991.

Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 31 maggio 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

2. Per le opere di cui al comma precedente il presidente della regione interessata convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comun-

que tenuti ad adottare atti d'intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla-osta previsti da leggi statali e regionali.

La conferenza valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dimostri la reale fattibilità delle spese entro il termine previsto dal comma precedente, ed il rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico nazionale, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione per ciascuna regione.

Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione, con provvedimento regionale.

4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammessi ai contributi anche le imprese individuali, società, cooperative e società consortili che gestiscono le attività per le finalità di cui al comma 1 di proprietà altrui in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.

5. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di 30 miliardi di lire ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9.

6. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o sezioni di credito speciale. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2,5 miliardi per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica di cui al comma 1; a lire 4 miliardi per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui al medesimo comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni.

7. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda sono stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.

8. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste al comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica e limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicem-

bre 1974, n. 713, è raddoppiato. È altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 della stessa legge n. 949 e successive modificazioni.

9. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e cooperative che esercitano la garanzia fidi operante nelle regioni individuate al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

10. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 31 maggio 1991 indicato nel comma 1.

11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.

#### PARERE FAVOREVOLE

su tutti gli altri emendamenti.

Comunico altresì che la IX Commissione trasporti nella seduta del 21 novembre 1989 ha espresso il seguente parere:

#### La IX Commissione trasporti

considerato che agli oneri derivanti dal disegno di legge n. 4185 si provvede, in parte, attraverso riduzione di accantonamenti previsti per iniziative legislative concernenti i settori dei trasporti e della marina mercantile e in particolare per iniziative concernenti il cabotaggio e i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane);

ritenuto che rientri nella propria competenza consultiva esprimersi su tutte le disposizioni del provvedimento che incidano direttamente sulla propria sfera materiale di attribuzione;

ritenuto che, in base agli articoli 11-bis e 11-ter della legge n. 468 del 1978 (come modificata dalla legge n. 362 del 1988) gli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale rappresentino prenotazioni di spesa espressamente collegate alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi individuati per finalità e materia e ripartiti per ministeri e per programmi secondo una volontà espressa congiuntamente dal Governo e Parlamento in sede di approvazione della legge finanziaria;

ritenuto ancora che, conseguentemente, la decisione di utilizzare stanziamenti dei menzionati fondi speciali per finalità diverse da quelle programmate con la legge finanziaria non possa prescindere da una intesa con la Commissione nel cui ambito di competenza materiale rientrano i provvedimenti legislativi cui le prenotazioni di spesa si riferiscono;

ricordato che il piano generale dei trasporti indica tra le sue priorità essenziali la realizzazione di interventi per il sostegno del cabotaggio, comprese opportune misure fiscali;

ricordato che davanti alla IX Commissione trasporti è in avanzata discussione una normativa in favore del cabotaggio (disegno di legge e proposta di legge nn. 2766-2928) e che, secondo quanto emerso nelle sedute del 15 e 16 novembre 1989, vi è l'orientamento di trasfondere tale normativa, che dovrebbe comprendere anche misure fiscali, nel disegno di legge in materia di trasporti di accompagnamento alla finanziaria per il 1990, con oneri e copertura a partire dal 1989;

rilevato per contro che il provvedimento elaborato dalla IX Commissione trasporti in materia di sistemi di trasporto rapido di massa (testo unificato del disegno di legge n. 3527 e della proposta di legge n. 1201), nella versione da ultimo trasmessa alla V Commissione bilancio per il relativo parere (11 ottobre 1989), prevede oneri e relativa copertura solo a partire dall'esercizio finanziario 1990;

esprime il seguente

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

che l'emendamento 3. 6, al comma 1, sia modificato nel senso che alla copertura dell'onere derivante dal disegno di legge n. 4185, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, si provveda senza utilizzare l'accantonamento di 50.000 milioni nel 1989 per « Aiuti all'armamento e cabotaggio (agevolazioni fiscali) », e reoperando invece una maggiore corrispondente somma a carico dell'accantonamento per il 1989 per « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane », le cui risorse non verranno utilizzate dalla Commissione trasporti nell'anno 1989, e con la seguente osservazione:

che, essendosi ampliato fino alla regione Puglia l'ambito di operatività delle misure previste dal disegno di legge n. 4185, sia ripristinata l'originale previsione di spesa di 125 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 2.

Avviso i colleghi che sostituirò il relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della Commissione.

Riprendiamo quindi l'esame dell'articolo 1, sospeso nella seduta del 15 novembre scorso; ricordo che in tale seduta era stato approvato in linea di principio un emendamento ad esso riferito, interamente sostitutivo del medesimo articolo 1.

Dò lettura dalla nuova formulazione dell'emendamento del relatore 1. 23 da me rielaborato anche sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni il cui parere è vincolante.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**ART. 1.**

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nel-

l'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983, per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al precedente comma sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammessi ai contributi anche le imprese individuali, società, cooperative e società consortili che gestiscono le attività e per le finalità di cui al comma 1 di proprietà altrui in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.

3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di 30 miliardi di lire ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9.

4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2,5 miliardi per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1; a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contri-

buto sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni.

5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.

6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste al comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica e limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. È altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 della stessa legge n. 949 e successive modificazioni.

7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e cooperative che esercitano la garanzia fidi operante nelle regioni individuate al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Ciascuna delle regioni indicate al comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega il ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate dal comma 1, è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal Presidente della Giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le

amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il Presidente della Giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alle regioni per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico nazionale, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i

parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.

10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.

1. 23.

MASSIMO SCALIA. Nel comma 8 della nuova formulazione dell'emendamento 1.23, si parla di valutazione di impatto ambientale del programma. Ciò mi sembra alquanto singolare perché semmai è l'attività che può essere oggetto di una simile valutazione e non certo un programma astratto. Probabilmente l'originaria formulazione del relatore non è stata compresa dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Il programma non è astratto in quanto si riferisce alla riqualificazione delle attività ricettive e turistiche. Perciò la valutazione di impatto ambientale non può che ritenersi riferita alle suddette attività.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.23.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 23, interamente sostitutivo del testo dell'articolo 1 del disegno di legge, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che essendo l'emendamento testé approvato interamente sostitutivo

dell'articolo 1, i restanti emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti, ed accantonati nella precedente seduta, sono preclusi.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 1. 012 che riformulo nel modo seguente:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-terdecies.

1. Al fine della ricostituzione dell'immagine del turismo balneare della costa adriatica, è autorizzata, per l'anno 1989 la spesa di lire 10 miliardi, per la realizzazione di un programma promozionale straordinario sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica balneare delle regioni adriatiche. Di tale somma 500 milioni di lire sono destinati a una campagna di informazione sulle operazioni di controllo ambientale, con particolare riferimento alla balneabilità delle acque.

2. Detto programma verrà elaborato da un apposito Comitato, denominato « Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico », presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dagli assessori regionali competenti per territorio, da un rappresentante del Ministero stesso, da uno dell'ENIT e da cinque rappresentanti degli operatori economici del turismo designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale che valuta i progetti promozionali presentati dagli enti ed operatori economici interessati. Gli impegni sullo stanziamento di lire 10 miliardi previsto nel comma 1, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1989, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

3. Il « Comitato », istituito con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i progetti finalizzati per aree specifiche avvalendosi anche delle strutture tecnico-operative delle organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico nazionale, per l'attuazione dei progetti può provvedersi anche mediante apposite convenzioni.

1. 012.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 1. 012, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Riprendiamo quindi l'esame dell'articolo 2, sospeso nella precedente seduta; ricordo che in tale seduta erano stati approvati in linea di principio emendamenti ad esso riferiti.

Raccomando alla Commissione l'approvazione degli emendamenti del relatore, approvati in linea di principio, ed esprimo parere favorevole su tutti gli altri emendamenti anch'essi già approvati in linea di principio.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ritiro l'emendamento 2.6 del Governo ed esprimo parere favorevole su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2, già approvati dalla Commissione in linea di principio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Andreis ed altri 2.13, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Andreis ed altri 2.14, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Andreis ed altri 2.15, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.23, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Andreis ed altri 2.18, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Andreis ed altri 2.22, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ritiro l'articolo aggiuntivo 2.02.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 3, sospeso nella precedente seduta.

Do lettura dell'emendamento del relatore 3.6, interamente sostitutivo dell'articolo 3, nel testo da me riformulato sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni il cui parere è vincolante:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

#### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 345 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti: « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori », per lire 150.000 milioni; « Istituzione del fondo di programmazione e progettazione di opere e infrastrutture pubbliche », per lire 50.000 milioni; « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di

infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane », per lire 145.000 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 6.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.6, interamente sostitutivo dell'articolo 3, nel testo da me riformulato.

(È approvato).

Avverto che, essendo l'emendamento testé approvato interamente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge, resta pertanto precluso l'emendamento 3. 3, essendo stati ritirati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 3.02. del relatore.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3. 02 accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 4 del disegno di legge cui non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio palese mediante appello nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio palese mediante appello nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico » (4185):

Presenti .....	26
Votanti .....	25
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	25
Hanno votato no .....	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angeloni, Balestracci, Bianchini, Castagnetti Pierluigi, Cavagna, Cellini, Corsi, Donazzon, Farace, Felissari, Filippini Giovanna, Minozzi, Orciari, Perrone, Prandini, Provantini, Ravaglia, Ricci, Righi, Rinaldi, Rivera, Sanese, Strada, Tiraboschi, Viscardi.

Si è astenuto: Scalia.

**La seduta termina alle 15,40.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 12 febbraio 1990.